

AZIONE	2010-2011 €	2011-2012 €	2012-2013 €	Totale triennio €	Quota a carico FEOGA €	Quota a carico Nazionale €
F) Ricerca e sperimentazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>745.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>

(BUR20100115)

(5.3.1)

**D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11297**

**Linee guida relative all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis art. 43 l.r. n. 12/2005 e modalità di gestione del fondo di cui al comma 2 bis 1 art. 43 l.r. n. 12/2005 («Fondo aree verdi»)**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 43, comma 2-bis, l.r. n. 12/2005, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. uu), l.r. n. 4/2008 e successive modifiche e integrazioni che prevede una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione relativo agli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole prevedendo contestualmente la destinazione di tali maggiorazioni ad interventi che consentano di perseguire obiettivi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale;

Viste in particolare le modifiche all'art. 43 della l.r. 12/2005 intervenute a mezzo della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7 «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e di integrazione di disposizioni legislative Collegato ordinamentale 2010» nonché i documenti tecnici attuativi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2008, n. 8/8757, con cui sono state approvate le linee guida per l'applicazione della suddetta disciplina legislativa, per il perseguimento delle finalità di salvaguardia e sviluppo del sistema rurale-paesistico-ambientale;

Considerato altresì che l'art. 43 comma 2-bis, l.r. n. 12/2005 prevede che sia istituito un fondo regionale alimentare mediante le maggiorazioni dei contributi di costruzione, demandando alla Giunta regionale il compito di definire le modalità di gestione del fondo medesimo;

Considerato che le suddette disposizioni prevedono interventi che s'inseriscono nel più ampio sistema di iniziative che caratterizzano l'azione regionale in materia di valorizzazione dei contesti agricoli, forestali, naturali e paesaggistici e con attenzione al recupero di aree degradate;

Vista la d.c.r. VIII/951 del 19 gennaio 2010 di «Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con d.c.r. n. VIII/874 del 30 luglio 2009 – Approvazione del Piano Territoriale Regionale (art. 21, comma 4, l.r. 11 marzo 2005 «Legge per il governo del territorio»);

Vista la d.g.r. 26 novembre 2008 n. 8/8515 «Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti Locali»;

Vista la d.g.r. 11 maggio 2006, n. 8/2512, che, nell'ambito delle politiche regionali di governo, ha approvato le linee guida per la realizzazione di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali;

Vista altresì la d.g.r. 20 dicembre 2006, n. 8/3839, con cui è stato approvato il Programma attuativo 2006-2009 per la realizzazione di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali;

Ritenuto pertanto che il fondo per il finanziamento di interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità ex comma 2-bis art. 43 l.r. n. 12/2005 («Fondo aree verdi»), è connotato come strumento finalizzato a sostenere finanziariamente interventi che consentano il perseguimento degli obiettivi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale;

Ritenuto di articolare gli interventi supportati dal Fondo in una serie di misure modulate sui vari settori d'intervento e finanziate attraverso risorse provenienti da molteplici fonti, fermo restando il rispetto dei vincoli di destinazione a cui queste ultime sono assoggettate;

Ritenuto di specificare gli obiettivi, le caratteristiche e le modalità operative del Fondo nell'Allegato A alla presente delibera;

Richiamata la convenzione quadro sottoscritta tra la Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. in data 1° febbraio 2006, in attuazione del «IV Provvedimento Organizzativo – VIII legislatura» approvato con d.g.r. n. 8/1476 del 22 dicembre 2005, che delinea

le condizioni base per l'avvalimento di Finlombarda S.p.A. quale struttura di riferimento «per l'assistenza ed il supporto alle politiche regionali per le imprese, per le infrastrutture, per i servizi di pubblica utilità, la sanità ed il welfare, in qualità di promotore, coordinatore, consulente qualificato ed attuatore degli interventi programmati»;

Vista la d.g.r. n. 8/9141 del 30 marzo 2009 di disciplina dei criteri e delle modalità di funzionamento dei fondi in gestione presso Finlombarda S.p.A.;

Richiamato l'art. 14 della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33 che al comma 2 prevede che «con proprio provvedimento la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento dei fondi in gestione presso Finlombarda S.p.A.»;

Ritenuto pertanto che Finlombarda S.p.A. presenti le caratteristiche istituzionali idonee a conferirle il ruolo di strumento operativo per l'attuazione delle politiche regionali anche nell'ambito della gestione del sostegno finanziario ad iniziative di valorizzazione del territorio ed estensione delle aree verdi;

Considerato che sussistono in capo a Finlombarda S.p.A. i requisiti individuati dalla giurisprudenza quale presupposto di legittimazione all'affidamento diretto dei servizi, ed in particolare: totalità del capitale sociale in possesso della Regione Lombardia, nomina della maggioranza degli organi, prevalenza del fatturato societario proveniente da incarichi da parte dell'ente pubblico, nonché, da ultimo, la circostanza che lo Statuto della società prevede espressamente che l'unico socio possa essere la Regione Lombardia;

Considerato, in particolare, che Finlombarda S.p.A. svolge consolidata attività di gestione ed amministrazione di fondi regionali, statali e comunitari, in conformità all'articolo 3, comma 1, della convenzione quadro;

Ritenuto quindi di stabilire che Finlombarda S.p.A. può intervenire quale gestore del Fondo con le modalità che saranno convenute con le Direzioni competenti in apposita lettera di incarico;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1. Di costituire il fondo di cui al comma 2-bis 1 art. 43 l.r. n. 12/2005 così come disposto dalla l.r. 5 febbraio 2010, n. 7 «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e di integrazione di disposizioni legislative Collegato ordinamentale 2010» e relativi provvedimenti attuativi.

2. Di demandare a Finlombarda S.p.A., in conformità agli obiettivi, alle caratteristiche ed alle modalità operative specificate dall'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la gestione del Fondo medesimo, lo svolgimento delle attività contabili e di erogazione delle anticipazioni finanziarie concesse, la conduzione dei rapporti con gli enti, nonché il monitoraggio in ordine all'andamento dei progetti finanziati, sulla base di apposita lettera di incarico stipulata con la D.G. Agricoltura d'intesa con la D.G. Territorio.

3. Di approvare le linee guida relative all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis art. 43 l.r. n. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» e le relative modalità di gestione del Fondo («Fondo aree verdi»), quale strumento finalizzato a sostenere finanziariamente interventi che consentano il perseguimento degli obiettivi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

## ALLEGATO A

**Linee guida relative all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis art. 43 l.r. n. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» e le relative modalità di gestione del Fondo («Fondo aree verdi»)**

**Art. 1 - Fondo aree verdi**

1. Il «Fondo aree verdi» è istituito allo scopo di sostenere la realizzazione di interventi che, in conformità quanto previsto all'art. 43 comma 2 bis l.r. n. 12/2005 e alle relative linee guida stabilite dalla d.g.r. n. 8757/2008, consentano di perseguire obiettivi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale, in particolare mediante la valorizzazione dei contesti agricoli, forestali, naturali e paesaggistici e con attenzione al recupero di aree degradate.

**Art. 2 - Soggetti beneficiari**

1. Possono usufruire degli interventi finanziari a valere sul Fondo aree verdi i Comuni, loro associazioni o consorzi, e le Unioni di Comuni, che presentino apposita istanza di accesso al Fondo, anche congiuntamente con altri Enti territoriali (quali Province e Comunità Montane), le persone fisiche o giuridiche di diritto privato proprietari o possessori di terreni per realizzare interventi compatibili con le finalità del Fondo (di seguito «Soggetti Beneficiari»).

2. I Soggetti Beneficiari possono usufruire degli interventi finanziari conformemente alle modalità di accesso disciplinate dal successivo art. 6.

**Art. 3 - Soggetto gestore**

1. La gestione del Fondo aree verdi è affidata a Finlombarda S.p.A. (di seguito «Soggetto Gestore»), che opererà in base alle disposizioni contenute in apposita lettera di incarico stipulata con la D.G. Agricoltura d'intesa con la D.G. Territorio e Urbanistica.

**Art. 4 - Configurazione degli interventi finanziari**

1. Gli interventi finanziari a valere sul Fondo aree verdi saranno concessi con la forma tecnica del contributo a fondo perduto, a favore degli interventi aventi le caratteristiche di cui alla d.g.r. 20 dicembre 2006 n. 8/3839 «Programma attuativo 2006-09 per la realizzazione di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali» e relativi provvedimenti attuativi e di cui alla d.g.r. 8/8757 del 22 dicembre 2008 «Linee guida per la maggioranza del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali». Sono altresì concessi contributi per la gestione pluriennale degli interventi di cui al presente comma.

**Art. 5 - Modalità di alimentazione del fondo**

1. La dotazione del Fondo aree verdi è alimentata:
  - (a) da risorse regionali;
  - (b) dai proventi delle maggiorazioni dei contributi di costruzione ex art. 43, comma 2-bis, l.r. n. 12/2005 (di seguito «Maggiorazioni»), derivanti da interventi realizzati in aree ricadenti in:
    - i. Comuni capoluogo di Provincia;
    - ii. territori compresi in Parchi Regionali e Nazionali;
    - iii. territori interessati da Accordi di Programma o da Programmi Integrati di Intervento di interesse regionale;
  - (c) dai proventi delle Maggiorazioni derivanti da interventi realizzati in aree diverse da quelle di cui alla lettera (b) che siano spontaneamente destinati al Fondo dal Comune competente;
  - (d) da altre risorse.
2. La destinazione al Fondo delle Maggiorazioni di cui al comma 1, lett. (b), avviene tramite versamento alla tesoreria regionale delle relative somme da parte del Comune competente entro il termine di 30 giorni dalla riscossione.
3. Le risorse economiche provenienti dalle Maggiorazioni di cui al comma 1, lett. (c), che non siano spontaneamente destinate al Fondo e non siano impegnate dai Comuni competenti entro tre anni dalla relativa riscossione, confluiranno nel Fondo mediante versamento alla tesoreria regionale delle relative somme da parte dell'ente entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine triennale; tali risorse vengono classificate fra quelle di cui al comma 1, lett. (d).
4. Le risorse saranno classificate dal Soggetto Gestore, me-

dante apposita contabilità separata, secondo la distinzione di cui al comma 1; le risorse di cui al comma 1, lett. (b), (c) e (d), saranno ulteriormente classificate indicandone l'ente di provenienza e la relativa data di riscossione.

**Art. 6 - Accesso agli interventi finanziari**

1. L'accesso agli interventi finanziari previsti dal Fondo aree verdi avverrà secondo procedura a sportello o a bando gestita dal Soggetto Gestore sulla base degli indirizzi tecnico procedurali delle Direzioni Generali competenti; il Soggetto Gestore provvederà a dare pubblicità dell'apertura dei termini, della documentazione richiesta e degli elementi oggetto di istruttoria.

2. Gli enti richiedenti potranno accedere alle risorse disponibili sul Fondo sulla base della seguente disciplina:

- (a) le risorse di cui all'art. 5, comma 1, lett. (b) e (c), potranno essere erogate, fino a tre anni dalla relativa riscossione, esclusivamente a favore dei Soggetti Beneficiari ai quali è imputabile la provenienza delle risorse stesse, come risultanti dalla contabilizzazione effettuata dal Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 5, comma 5;
- (b) le risorse di cui all'art. 5, comma 1, lett. (a) e (d), nonché le risorse di cui all'art. 5, comma 1, lett. (b) e (c) per le quali siano decorsi tre anni dalla relativa riscossione e non impegnate, potranno essere erogate a favore di ulteriori Soggetti Beneficiari di cui all'art. 2.

3. Ferme restando le regole di accesso di cui ai commi precedenti nonché le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. (a), l'erogazione dei finanziamenti avverrà secondo le modalità definite dalle Direzioni Generali competenti garantendo premialità per:

- (a) finanziamenti di cui alla lett. (a) a favore di interventi di scala sovralocale;
- (b) finanziamenti di cui alla lett. (a) a favore di interventi che prevedono il coinvolgimento dei privati

**Art. 7 - Interventi finanziabili e relativi requisiti**

Sono finanziabili gli interventi di cui:

- (a) alla d.g.r. 20 dicembre 2006 n. 3836 e relativi provvedimenti attuativi;
- (c) alla d.g.r. 22 dicembre 2008 n. 8/8757.

**Art. 8 - Attività di valutazione e concessione degli interventi finanziari**

1. Nell'ambito di tali attività il Soggetto Gestore provvederà:
  - (a) a verificare i requisiti di ammissibilità dei Soggetti Beneficiari;
  - (b) ad effettuare l'analisi tecnica ed economico-finanziaria in coerenza con quanto disposto dall'art. 6 del presente allegato;
  - (c) a rimettere alle D.G. Agricoltura e Territorio e Urbanistica, sulla base dei risultati della valutazione, la richiesta di intervento finanziario per la relativa approvazione;
  - (d) ad erogare l'intervento finanziario secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

**Art. 9 - Modalità di erogazione**

1. L'erogazione dei finanziamenti sarà effettuata dal Soggetto Gestore in coerenza con quanto previsto dai bandi e dalle procedure a sportello.

**Art. 10 - Controlli e monitoraggio**

1. Il Soggetto Gestore potrà richiedere ai Soggetti Beneficiari informazioni e dati necessari alla verifica del rispetto degli obblighi previsti in sede di concessione e della veridicità delle informazioni prodotte.

2. Il Soggetto Gestore verificherà l'andamento degli interventi finanziati al fine di supportare la valutazione regionale in ordine al perseguimento delle finalità sottese alle misure agevolative, informandone le competenti Direzioni Generali con cadenza annuale.

3. Il Soggetto Gestore renderà semestralmente alle Direzioni Generali competenti in ordine alla gestione del fondo.

(BUR20100116)

**D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11305**

(4.6.4)

**Attuazione dell'AdP Competitività nell'ambito di promozione del turismo - Programma 2010 - Primo provvedimento**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 16 Luglio 2007 n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e in particolare gli articoli: